

sent 273/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Cristina Zuccheretti Presidente

dott.ssa Giuseppina Maio Consigliere relatore

dott. Giancarlo Astegiano Consigliere

dott. Cristiana Rondoni Consigliere

dott.ssa Patrizia Ferrari Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio sugli appelli, iscritti al n. del registro di segreteria proposti da:

(...)

contro

la Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana, in persona del Procuratore regionale pro tempore, avverso la sentenza della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, n. 329/2019, depositata in data 3 settembre 2019.

Visti gli appelli e gli atti tutti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 30 aprile 2021, data per letta la relazione, con il consenso delle parti interessate presenti all'udienza, l'Avv. Mariagiulia Giannoni difensore del dott. Arch. (...), l' Avv. Luisa Gracili per la dott.ssa Arch. (...) ed il Vice Procuratore generale, dr.ssa Marilisa Beltrame.

Considerato

FATTO

1. Con atto di citazione del 6 febbraio 2018 la Procura regionale per la Regione Toscana ha convenuto in giudizio gli arch.ti (...) e (...), rispettivamente Responsabili del Servizio Gestione del Territorio e dell'Ufficio Urbanistica presso il Comune di Impruneta, contestando l'indebita corresponsione di compensi a titolo di fondo incentivante in misura maggiore rispetto al dovuto.

Assumeva la Procura regionale che dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, con l'ausilio del referente della Commissione Notule dell'Ordine professionale degli architetti, era emersa la sussistenza di un danno erariale cagionato al comune di Impruneta consistente *"nella maggiore spesa del Fondo incentivi, pari ad e. 19.200,90....."*.

La Procura contabile, contestava la correttezza dell'ammontare della parcella professionale - relativa all'attività svolta per la redazione dello strumento urbanistico generale, (regolamento urbanistico) - posta a base della determinazione della misura dell'incentivo, prospettando un danno erariale pari ad €. 19.200,90 (data dalla differenza tra quanto liquidato pari a €. 54.600,00 e quanto dovuto pari ad €. 35.399,10), contestato in ugual misura, per il 50 %, ai due convenuti, a titolo di dolo o quanto meno di colpa grave.

2. Con sentenza n. 329/2019 la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, ritenendo provato l'assunto accusatorio ha condannato i convenuti al risarcimento del danno erariale, con formula equitativa, pari ad € 5.000 ciascuno. A sostegno della condanna il Giudice territoriale ha affermato che *"Nella specie si verte delle disposizioni applicabili all'epoca (2012) ed in specie della legge n. 143 del 1949 – Tariffa Professionale per gli Architetti e Ingegneri nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 6679 del 1969. Ai sensi dell'art. 5 della menzionata Circolare la*

maggiorazione dell'onorario non poteva essere superiore al 50%, mentre il calcolo delle spese, vertendo in spese espressamente indicate non poteva essere aggregato in modo forfettario. Nella specie l'arch. (...) ha formulato una proposta di incentivo, avallata dall'arch. (...), determinando la notula professionale con una maggiorazione del 70% - in luogo del 50% e calcolando le spese in misura del 36,20%.

L'eccesso dei coefficienti maggiorativi ha determinato una maggiore spesa per l'ente, in quanto si fonda su voci "eventuali" e non dimostrate. (...) In particolare l'art. 5 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1 dicembre 1969 n. 6679 (tariffa degli onorari per le prestazioni urbanistiche degli ingegneri ed architetti) prevede che "le integrazioni all'onorario vanno applicate tenendo conto delle elaborazioni specifiche effettivamente svolte dal professionista in relazione ai temi suddetti secondo l'entità delle caratteristiche cui si riferiscono: esse sono cumulabili fino ad una integrazione massima complessiva del 50% con chiara preclusione di importi superiori".

3. Avverso la sentenza hanno proposto appello, i sig.ri (...) e (...) deducendo motivi di impugnazione sostanzialmente sovrapponibili che di seguito sono brevemente riassunti.

3.1. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994 - Errata valutazione dei fatti e dei presupposti - Difetto di motivazione - Erroneità della sentenza per mancata declaratoria dell'assenza del danno erariale per l'inesistenza del fatto dannoso, sotto il profilo oggettivo - Assenza assoluta di ogni elemento probatorio.

Secondo gli appellanti il giudice contabile, pur avendo preso atto della assoluzione in sede penale, avrebbe erroneamente ritenuto tale sentenza priva di efficacia esimente. Hanno, pertanto, sostenuto che se la statuizione disposta dal Tribunale di Firenze e le considerazioni esposte a motivazione della "insussistenza del fatto" non si fossero ritenute condivisibili, sarebbe stato indispensabile per il giudice contabile indicarne le ragioni, del tutto omesse. Inoltre, ad avviso degli appellanti, la sentenza impugnata nell'affermare come la notula posta a base della determinazione del fondo incentivante fosse errata, per eccesso, per essere stata applicata all'onorario base una maggiorazione (70%) superiore rispetto a quella massima (50%) prevista dalla circolare n. 6679/1969, avrebbe omesso di considerare la mancata previsione nella stessa nota di altre voci che l'Amministrazione comunale, avrebbe dovuto liquidare. Hanno pertanto lamentato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto necessariamente rideterminare quello che, in ipotesi, sarebbe stato davvero il compenso dovuto, e sulla base di questo verificare se la cifra della determinazione in concreto operata fosse davvero maggiore.

3.2. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994 - Errata valutazione dei fatti e dei presupposti - Difetto di motivazione - Erroneità della sentenza per mancata declaratoria dell'assenza del danno erariale per l'inesistenza del fatto dannoso, sotto il profilo soggettivo - Assenza assoluta di ogni elemento probatorio."

Ad avviso degli appellanti, la sentenza riterrebbe (impropriamente) la sussistenza in re ipsa della colpa grave, mentre in realtà la notula determinata e liquidata prevederebbe un compenso considerevolmente inferiore a quello spettante ai sensi della circolare applicata, per cui il contestato elemento soggettivo non potrebbe essere ritenuto sussistente.

3.3. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994 - Errata valutazione dei fatti e dei presupposti - Difetto di motivazione - Erroneità della sentenza per mancata declaratoria di errata quantificazione del danno erariale - Assenza assoluta di ogni elemento probatorio. ". Gli appellanti lamentano che non si sarebbe tenuto conto del concreto valore dei vantaggi conseguiti dall'Amministrazione, vantaggi rappresentati dall'aver l'Ente ottenuto prestazioni professionali non ricomprese e quindi non remunerate.

3.4. "In subordine, erroneità del capo di sentenza che ha omesso di operare una graduazione delle responsabilità e non ha fatto uso del potere riduttivo."

L'Arch. (...), lamenta il mancato esercizio del potere riduttivo e l'omessa graduazione della responsabilità, in considerazione del diverso ruolo dai medesimi ricoperto, e quindi del diverso nesso di causalità delle rispettive condotte rispetto al fatto contestato.

In conclusione hanno chiesto l'accoglimento degli appelli, la riforma integrale della sentenza appellata e, per l'effetto, dichiarare l'assenza di danno erariale ed assolvere gli appellanti; in via del tutto subordinata, esercitare il potere di riduzione nella misura massima. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

4. La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni, in data 15 aprile 2021, evidenziando, preliminarmente, l'inammissibilità degli appelli per violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, alla luce degli insegnamenti della Suprema Corte (Cass. Civ. sez. II sentenza n. 21297/2016 e ordinanza n. 6312/2020; Corte dei conti) e di questa Corte (Sez. II App., 16 aprile 2019, n. 116). Nel merito ha ritenuto i motivi d'appello privi di consistenza ed ha concluso chiedendo che gli appelli di (...) e (...) vengano respinti, con condanna alle spese di giudizio.

5. Le parti appellanti hanno depositato, in data 19 aprile 2021, due distinte memorie ribadendo le argomentazioni svolte negli atti introduttivi concludendo in conformità.

6. Alla pubblica udienza, le parti presenti si sono riportate agli atti scritti e confermato le richieste ivi formulate.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente si dispone la riunione dei giudizi ai sensi dell'art. 184 c.g.c. poiché gli appelli sono stati proposti avverso la medesima sentenza.

2. In via preliminare di rito, deve essere esaminata la questione -sollevata dalla Procura Generale - circa l'ammissibilità dell'appello, per carenza di specificità dei motivi di gravame ai sensi dell'art. 190 c.g.c.. Osserva il Collegio che è ravvisabile un sufficiente nucleo argomentativo - critico del percorso logico giuridico seguito dal primo giudice sicché l'eccezione di inammissibilità, peraltro genericamente formulata, va disattesa.

3. Ritiene la Sezione che il punto focale della questione riguardi l'efficacia extra penale del giudicato previsto dall'art. 652 c.p.p. e, quindi della sentenza irrevocabile n. 704/2018 del Tribunale penale di Firenze.

Nel testo novellato dall'art. 9 della legge n. 97/2001, l'art. 652 c.p.p. stabilisce che *“la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che “il fatto non sussiste”, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2”*.

La giurisprudenza contabile ha chiarito come nella sua nuova formulazione, la norma in esame fa riferimento anche ai procedimenti per responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti (cfr. Sez. I centr. app. nn. 327/2016, 168/2017, 56/2018; Sez. II centr. app. nn. 26/2016, 614/2017, 955/2017, 669/2018, n. 88/2020; Sez. III centr. app. 621/2016, 254/2018), ed ha altresì affermato che la sua incidenza nel giudizio contabile è ammissibile *“purché nel pieno rispetto del principio di cui all'art. 2697 c.c. e solo nei limiti ivi indicati e cioè quanto all'accertamento che il fatto dedotto nella causa penale non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, a condizione che vi sia identità soggettiva ed oggettiva tra il fatto posto a fondamento dell'azione di responsabilità amministrativa e quello oggetto del giudicato penale assolutorio e che quest'ultimo non sia frutto dell'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell'art. 530 co. 2° c.p.p.”*.

Detta giurisprudenza ha anche sottolineato che l'osservanza dell'art. 652 c.p.p. non comporta alcun automatismo applicativo tra l'assoluzione e l'efficacia extra-penale del giudicato, ciò sul presupposto che la formula assolutoria *“perché il fatto non sussiste”* non necessariamente sta a significare l'insussistenza del fatto materiale, ma può semplicemente esprimere la mancanza

di questo o quell'elemento che compone la fattispecie delittuosa (Corte di Cassazione n. 1339 del 5 giugno 1992).

Infatti pur avendo ad oggetto i medesimi fatti materiali, sussiste rispetto a quest'ultimi una pluriqualificazione giuridica (penale ed amministrativo contabile) che rende i giudizi (penale e contabile) reciprocamente autonomi ed indipendenti. L'identità di detti fatti materiali riguarda singoli elementi delle fattispecie e non integrano autonome situazioni giuridiche sostanziali che, per legge, devono essere accertate con efficacia di giudicato da altro giudice, ma sono liberamente apprezzabili, ciascuna per la rilevanza che assume per l'ordinamento nell'ambito del relativo giudizio.

Ne consegue che in presenza di un giudicato assolutorio pronunciato in seguito a dibattimento, l'applicazione dell'art. 652 c.p.p. non possa prescindere dall'autonoma valutazione che il giudice contabile è chiamato a svolgere sui fatti e sulle circostanze emergenti dalla motivazione della sentenza penale con lo scopo di accertare se la dichiarazione di non sussistenza del fatto a sua volta comporti anche l'insussistenza dell'evento dannoso (condotta/danno) ai fini della pronuncia erariale.

In sostanza, la sentenza penale di assoluzione può fare stato nel giudizio contabile solo quanto alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi, mentre di per sé l'eventuale liceità penale non esclude anche l'illiceità contabile (cfr. ex plurimis Sezione I n. 95 del 2011, n. 624 del 2013, n. 774 del 2013; Sezione II n. 325 del 2014).

Anche la Corte di Cassazione ha più volte affermato che, in applicazione dell'art. 652 c.p.p., il giudicato penale ha effetto preclusivo solo ove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato; non altrettanto nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o in ordine all'attribuibilità del fatto all'imputato (Cass. n. 3376/2011, n. 5676/2010, n. 22883/2007).

La disposizione impone, pertanto, al giudice contabile di verificare quale sia l'accertamento contenuto nella sentenza penale; e la verifica non può che essere condotta, non diversamente che per qualunque altra pronuncia giudiziale, integrando il dispositivo con la motivazione della sentenza.

Va inoltre osservato che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, il giudice, al fine di formare il proprio libero convincimento, può utilizzare anche le prove raccolte in un diverso giudizio, al fine non solo di trarne semplici indizi o elementi di valutazione, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva (Cass. Sez. III n. 14766 del 26.06.2007 e precedenti ivi richiamati), salvo il dovere di non negare ingresso a mezzi di prova ammissibili e pertinenti, offerti dalle parti per contrastare quelle risultanze (Cass. Sez. III, n. 12751 del 18.10.2001 e precedenti ivi richiamati).

4. Tornando al caso in esame, dopo attenta valutazione della sentenza n. 704/2018, resa dal Tribunale penale di Firenze, e tenendo conto dei principi giurisprudenziali sin qui enunciati, il Collegio è pervenuto al convincimento che l'invocato art. 652 del c.p.p. possa trovare applicazione nel presente giudizio, in quanto, nella specie, il fatto reato coincide con gli stessi fatti che hanno determinato l'insorgere del giudizio di responsabilità presso la Corte dei conti. Con il gravame l'appellante, premesso che il primo Giudice ha ommesso ogni accertamento limitandosi a richiamare gli atti di indagine della Guardia di Finanza e i documenti di parte, ha richiamato in diritto e in fatto le affermazioni contenute nella sentenza penale secondo la quale *"non può reputarsi che la notula della (...), approvata dal (...), abbia determinato l'appropriazione di una maggior somma a vantaggio dei due imputati, tenuto conto, da un lato, che la circolare del 1969 non era vincolante e che nel 2006 erano state abolite le tariffe, e dall'altro, che tale liquidazione era stata effettuata con il foglio Excel del vecchio PRG, senza tenere conto dei nuovi parametri di calcolo."* Ritiene il Collegio che tali conclusioni, raggiunte dal Giudice d'appello penale sulla base delle testimonianze raccolte in quel giudizio, privino di ogni rilievo probatorio la relazione della

Guardia di Finanza, in quanto come rilevato nel giudizio penale *“nel corso della simulazione operata dal maresciallo Speciale con l'ausilio della Biancalani non è stato in alcun modo verificato se il computo della (...) nel suo insieme era regolare e se la notula comprendeva tutte le voci previste dalla normativa tecnica di settore per una corretta liquidazione dell'onorario. Senza tenere conto poi che la circolare n. 6679 del 1969 non era vincolante se non eventualmente nel minimo e che la riforma Bersani nel 2006 aveva in ogni caso liberalizzato tutte le tariffe professionali.”*

Infatti a quest'ultimo proposito, la sentenza penale è ben chiara nel sostenere che *“Le argomentazioni del consulente sono sul punto debitamente motivate e del tutto convergenti con le dichiarazioni della teste del PM, Serena Biancalani oltre che con le risultanze documentali allegata in atti, per cui esse sono condivise dal Collegio.”.*

Pertanto rilevato che: dagli atti di causa, non emergono prove inconfutabili sulla sussistenza dei fatti materiali oggetto dell'inculpazione da parte del Procuratore regionale come rilevati anche nella pronuncia di condanna della Sezione territoriale, prove che, dunque, non sono state offerte a suo tempo dal PM procedente, ma neppure dagli atti dell'istruttoria e del processo penale; che, anche la statuizione del giudice penale è nel senso che i suddetti fatti non sussistono nella loro materialità, gli appelli devono essere accolti con riforma della sentenza di primo grado e assoluzione degli Arch.ti (...) e (...) da ogni addebito.

5. Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 174/2016, Codice di giustizia contabile, spetta la liquidazione di onorari e diritti sostenuti per la difesa, che si quantificano forfettariamente in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascun appellante.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, riuniti i ricorsi indicati in epigrafe:
- accoglie gli appelli proposti avverso la sentenza n. 329/2019, depositata il 3 settembre 2019, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Toscana;
- liquida i diritti, gli onorari e le spese di difesa in complessivi euro 1.500,00 per ciascun appellante.

Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 30 aprile 2021.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Giuseppina Maio F.to Dr.ssa Cristina Zuccheretti

Depositato in segreteria il 25/05/2021

IL DIRIGENTE

F.to Salvatore Antonio Sardella